


Ente Ospedaliero F. MIULLI

BROCHURE INFORMATIVA
AI SENSI DELL'ART. 36 DEL D.LGS. 81/08 E SS.MM.II.
SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO



a cura del **Servizio Prevenzione e Protezione**

Redatto da: Dott. Ing. Francesco MESSA e Dott. Ing. Nicola MESSA

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 2 di 45

INDICE DELLE REVISIONI				
N°	DATA	DESCRIZIONE	Paragrafi variati	Pagine variate
00	20.08.21	Prima Emissione	//	//
01	31.05.22	Variazione Organigramma della Sicurezza		
02	18.05.23	Aggiornamento Disp. COVID		
03	08.07.24	Aggiornamento Organigramma		

RESPONSABILITÀ					
	ELABORAZIONE	VERIFICA	APPROVAZIONE		
DATA	02/07/2023	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024	08/07/2024
FIRMA	Ing. Nicola MESSA	Ing. Francesco MESSA	Dott. Carlo MARINACCI	Dr. Vitangelo DATTOLI	Mons. Domenico LADDAGA
					

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 3 di 45

1 PREMESSA

La presente *Brochure Informativa* è stata redatta in ottemperanza all'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. "*Informazione ai Lavoratori*".

Scopo del suddetto documento è quello di fornire a tutto il personale operante presso l'Ente Ospedaliero "F. MIULLI" (di seguito ENTE) tutte le adeguate informazioni relative a:

- a) Organigramma Aziendale per la Sicurezza;
- b) Rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro connessi alle attività svolte;
- c) Procedure del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (di seguito S.G.S.S.L.), ed in particolare quella relativa al Piano di Emergenza Interno.

L'acquisizione di tali informazioni, oltre a rendere più efficace il S.G.S.S.L. a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, rientra anche tra gli obblighi previsti nell'art. 20 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. "*Obblighi dei Lavoratori*".

Come verrà di seguito illustrato, il Servizio Prevenzione e Protezione (di seguito S.P.P.), il Medico Competente (di seguito M.C.) e gli stessi Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (di seguito R.L.S.) rimarranno sempre a Vs. completa disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o approfondimento in merito ai contenuti del presente documento. La stessa Brochure Informativa sarà sempre disponibile a tutto il personale attraverso la rete INTRANET aziendale (al link

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 4 di 45

“Servizio Prevenzione e Protezione”) ed ogni eventuale futura revisione verrà comunicata a tutto il personale via e-mail aziendale.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 5 di 45

2 ORGANIGRAMMA AZIENDALE PER LA SICUREZZA

L'Organigramma della Sicurezza è finalizzato ad una gestione corretta del "Sistema Sicurezza" e la sua definizione permette di rendere chiaro a tutti "chi fa cosa"; ogni figura dell'organigramma ha compiti e responsabilità ben precise, stabilite dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

Conoscere l'Organigramma Aziendale per la Sicurezza è fondamentale non solo per mantenere alti i livelli di sicurezza, ma anche per gestire al meglio eventuali emergenze, dando la possibilità a tutti i Lavoratori di potersi facilmente interfacciare con le figure sensibili della sicurezza conoscendone i ruoli e le relative funzioni/risponsabilità.

Vediamo di seguito quali sono le principali figure che lo compongono e quali sono i rispettivi compiti e responsabilità:

2.1 Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro (di seguito D.L.) è senz'altro la prima figura da considerare, visto che è lui stesso il cardine nell'organizzazione dell'attività dell'ENTE. Il D.L. è il principale garante del benessere dei lavoratori. In base al D.Lgs 81/08 a lui competono in via inderogabile¹ la valutazione dei rischi (con tanto di compilazione del relativo documento, di seguito D.V.R.) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (di seguito R.S.P.P.).

¹ art. 17 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 6 di 45

Oltre a questi compiti, al D.L. spettano anche altre funzioni e obblighi² che però possono essere delegate ad uno o più dirigenti. Ne sono esempi l'individuazione del M.C., la designazione degli incaricati alle misure di emergenza e la messa a disposizione dei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito D.P.I.) idonei.

La figura di D.L. dell'ENTE è ricoperta, su delega del Governatore (il Vescovo Sua Eccellenza Giuseppe RUSSO), dal **Mons. Domenico LADDAGA**.

2.2 Delegati del Datore di Lavoro alla Sicurezza

I **Delegati del Datore di Lavoro** (di seguito D.D.L.) ricoprono il ruolo e le rispettive responsabilità/obblighi in capo al D.L. per determinate aree di competenza individuate all'interno dell'organizzazione dell'ENTE, ovvero:

- per l'area Sanitaria il D.D.L. è il Direttore Sanitario (**Dr. Vitangelo DATTOLI**);
- per l'area Tecnica, e per l'area Amministrativa il D.D.L. è il Direttore Operations (**Dott. Carlo S. MARINACCI**).
-

2.3 Servizio di Prevenzione e Protezione

Il S.P.P. è un Servizio a disposizione dell'ENTE, e ha essenzialmente compiti di prevenzione e consulenza. Il S.P.P. è coordinato dalla figura del R.S.P.P., che come già anticipato deve essere nominato necessariamente dal D.L..

² art. 18 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 7 di 45

Per svolgere le sue funzioni il R.S.P.P. deve avere capacità e requisiti professionali derivanti sia da titoli di studio adeguati che da una formazione specifica. Tra i compiti spettanti al R.S.P.P. ci sono quello di partecipare alla valutazione dei rischi, ovvero alla stesura del D.V.R., partecipare alla riunione periodica indetta da D.L. ed alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro; ad esempio, in caso di incidenti e/o infortuni il R.S.P.P. è responsabile limitatamente ad una sua non corretta attività di consulenza.

A completare il S.P.P. ci sono gli Addetti (di seguito A.S.P.P.) che hanno il compito di coadiuvare il R.S.P.P., la cui formazione e le competenze tecniche sono più o meno simili a quelle richieste al R.S.P.P..

Il S.P.P. dell'ENTE è composto dalle seguenti figure:

- R.S.P.P. **ing. Francesco MESSA;**
- A.S.P.P. **geom. Giacomo LIDDI;**
- A.S.P.P. **Dr. Antonio POLO.**

Per mettersi in contatto con il S.P.P. dell'ENTE basterà inviare una e-mail al seguente indirizzo: spp@miulli.it

2.4 Medico Competente

Viene individuato dal D.L. (o da un D.D.L.) ed è una figura fondamentale non solo per l'elaborazione del protocollo di sorveglianza sanitaria (e dei relativi controlli medici periodici sui lavoratori), ma anche per la valutazione dei rischi e, in generale, per la predisposizione di misure volte alla salvaguardia dei lavoratori.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 8 di 45

Il M.C. programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici valutati insieme al D.L. e al S.P.P., e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati; inoltre istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, con salvaguardia del segreto professionale, la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria.

Il M.C. dell'ENTE è il **Dr. Lorenzo DELL'AQUILA**, supportato in Staff da:

- **Dr.ssa Consiglia SCANDIFFIO;**
- **Dr.ssa Carmelina DI PIERRI.**

2.5 Medico Autorizzato

Il Medico Autorizzato (M.A.), abilitato presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi del D.Lgs. 101/2020, svolge l'attività di Radioprotezione Medica, cioè qualsiasi tipologia di sorveglianza medica per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti. Solo il Medico Autorizzato può svolgere attività di sorveglianza medica per lavoratori esposti rientranti nella categoria A.

Il M.A. dell'ENTE è la **Dr.ssa Consiglia SCANDIFFIO.**

2.6 Esperto Radioprotezione

Il D.Lgs. 101/20 definisce l'Esperto Radioprotezione (E.R.) quale: "persona che possiede le cognizioni e l'addestramento necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di carattere fisico, tecnico o

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 9 di 45

radiotossicologico, sia per assicurare il corretto funzionamento dei dispositivi di protezione, sia per fornire tutte le altre indicazioni e formulare provvedimenti atti a garantire la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione”.

L'E.R. dell'ENTE è il **Dott. Goffredo PRINCIGALLI**.

2.7 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro

Il S.G.S.S.L. è un modello di organizzazione e di gestione, che se efficacemente attuato assicura l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei R.L.S.;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 10 di 45

L'attuale S.G.S.S.L. adottato dall'ENTE è certificato secondo la norma UNI ISO 45001:2018.

Il ruolo di Responsabile del S.G.S.S.L. dell'ENTE è ricoperto dall'ing. **Nicola G. M. MESSA**.

2.8 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

I R.L.S. rappresentano l'anello di congiunzione che mette in comunicazione i lavoratori con la dirigenza aziendale sui temi della sicurezza negli ambienti di lavoro. Possono essere dipendenti aziendali nominati dagli altri lavoratori, oppure possono essere scelti tra le rappresentanze sindacali. Ricoprono un ruolo attivo nella riunione periodica indetta dal D.L. e forniscono un importante contributo nella valutazione dei rischi.

I R.L.S. eletti nell'ENTE sono:

- **Michele COTECCHIA;**
- **Nicola V. MANGIALARDO;**
- **Pierpaolo PETTI;**
- **Francesco VENTURA;**
- **Giuseppe TRIBUZIO;**
- **Nicola AZZIZI.**


Per mettersi in contatto con i R.L.S. dell'ENTE basterà inviare loro una e-mail al seguente indirizzo: rls@miulli.it



ORGANIGRAMMA
Sicurezza e Salute sul Lavoro



UNI ISO 45001:2018



Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rs@miulli.it



F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 12 di 45

3 **Obblighi ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.**

Si riporta di seguito un estratto degli obblighi previsti dal succitato Decreto. Per ogni eventuale approfondimento di rimanda allo stesso Decreto facendo riferimento agli articoli citati.

Datore di Lavoro (art. 17)

Il Datore di Lavoro non può delegare le seguenti attività:

- a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Datore di Lavoro e Dirigenti (art. 18)

Il Datore di Lavoro e i Dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- a) nominare il M.C. per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente Decreto.
- b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 13 di 45

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (di seguito D.P.I.), sentito il R.S.P.P. e il M.C., ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al M.C. l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente Decreto;
- h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 14 di 45

- j) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
- k) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
- l) consentire ai lavoratori di verificare, mediante i R.L.S., l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- m) consegnare tempestivamente ai R.L.S., su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17;
- n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- o) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di Lavoro;
- p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 15 di 45

Preposti (art. 19)

In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i Preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei D.P.I. messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al Datore di Lavoro o al Dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei D.P.I., sia ogni altra

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 16 di 45

condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

- f_{bis}) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

Lavoratori (art. 20)

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e le miscele pericolose, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 17 di 45

- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al R.L.S.;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente Decreto o comunque disposti dal M.C..

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 18 di 45

4 RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

In ogni ambiente di lavoro possono esserci dei rischi connessi all'attività svolta che possono minare la salute e la sicurezza dei lavoratori, per i quali il D.L. è tenuto a valutare e minimizzare attraverso opportune misure di prevenzione e protezione.

Per poter lavorare in sicurezza è opportuno innanzitutto conoscere e saper riconoscere quali sono i rischi connessi all'attività svolta.

Partiamo dalla definizione di RISCHIO:

Il RISCHIO è definito come il prodotto fra la Probabilità che un evento negativo possa accadere e la Gravità degli effetti conseguenti.

Da suddetta definizione si comprende che il RISCHIO è una quantificazione che varia a secondo di come viene organizzata l'attività in questione; ad esempio, maneggiare una sostanza chimica può comportare un rischio che è ben diverso se ne usiamo pochi grammi o diverse tonnellate, così come è diverso se operiamo sotto cappa o a ciclo chiuso rispetto ad una manipolazione diretta.

Per questo motivo risulta di fondamentale importanza la valutazione puntuale del RISCHIO, perché solo attraverso la sua effettiva quantificazione possiamo comprendere come agire per ridurlo e tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori.

È evidente che essendo il Rischio il prodotto fra la Probabilità e la Gravità, per ridurlo sarà necessario intervenire su uno (o entrambi) i fattori che lo determinano.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 19 di 45

La Probabilità che un evento negativo possa accadere viene mitigato con le misure PREVENTIVE, quali ad esempio la Formazione, l'Informazione, le Procedure e/o Istruzioni Operative, la sostituzione (ove possibile) di sostanze e/o attrezzature pericolose con altre meno pericolose.

La Gravità degli effetti conseguenti ad un incidente viene, invece, mitigato con le misure PROTETTIVE, quali ad esempio i D.P.I., cappe di aspirazione, la separazione fisica tra un pericolo e l'operatore.

Vediamo di seguito quali sono i possibili RISCHI³ presenti nell'ENTE:

4.1 Rischio Infettivo-Biologico

Il rischio è in generale legato al contatto con pazienti affetti da patologie infettive. Tale rischio risulta praticamente nullo per gli operatori che adottano correttamente i D.P.I e per quelli non a contatto diretto con pazienti.

Deve essere considerato a rischio ogni contatto con sangue o altro materiale biologico potenzialmente infettante attraverso puntura o ferita con aghi o altri taglienti, nonché spruzzi o spandimenti su mucose o cute lesa non protette.

Quando l'operatore sanitario è a contatto con un paziente non si può escludere che ci possa essere una possibile contaminazione attraverso l'eiezione di materiale biologico (dai semplici *droplets* emessi dal parlare, fino ad uno schizzo di sangue durante un prelievo e/o medicazione), od il semplice contatto. Per

³ si rammenta che i seguenti Rischi descritti variano in funzione dell'attività e dalla mansione svolta

mitigare tale Rischio risulta evidente come le misure Protettive, quali sono i D.P.I., siano fondamentali per tutelare la salute e la sicurezza dell'operatore.

Tutti gli operatori sanitari devono sempre avere a disposizione ed utilizzare, quando sono a contatto con i pazienti, i presidi minimi per proteggersi dal rischio biologico, ovvero:

- guanti monouso;
- mascherina chirurgica;
- occhiali protettivi.

A questi vanno aggiunti, in base all'attività svolta, altri D.P.I. che possono risultare necessari, quali camici e/o tute monouso, visiere protettive, facciali filtranti, otoprotettori, guanti per rischi specifici (antitaglio, per le sostanze chimiche pericolose, per le basse e/o alte temperature), camici/collari/occhiali protettivi contro le radiazioni ionizzanti, ecc...

Fondamentale è, comunque, la sostituzione dei guanti monouso e la sanificazione delle mani prima e dopo ogni contatto diretto con pazienti e/o attrezzature potenzialmente infette.

INDOSSARE SEMPRE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI.



Protezione delle Mani

UTILIZZO CORRETTO DEI GUANTI NON STERILI

Uno scorretto utilizzo dei guanti oltre a vanificare l'efficacia protettiva potrebbe addirittura aumentare il rischio di contagio!!!

Come indossarli



Come sfilarli




Come smaltirli



Protezione delle Mani

UTILIZZO CORRETTO DEI GUANTI NON STERILI

I guanti vanno tolti **prima** di toccare superfici che **non** devono essere contaminate (telefoni, maniglie, ecc.) !!!



Usare i servizi igienici riservati ai dipendenti. È vietato l'uso dei servizi igienici riservati ai pazienti.

4.1.1 Rischio Biologico "COVID-19"

Il Coronavirus SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata, la cui via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 22 di 45

- la saliva, tossendo e starnutando;
- contatti diretti personali (< 1 m per almeno 15 min);
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Anche in questo caso, i D.P.I. previsti devono essere utilizzati in base al rischio di esposizione (ad es. tipo di attività e/o assistenza al paziente) e alla dinamica di trasmissione dell'agente patogeno (ad es. contatto, gocciolina o aerosol), secondo le indicazioni emesse dall'ENTE.

In merito al Rischio Biologico "COVID-19" si rimanda all'Ordine di Servizio "Disposizioni in materia di accessi in Ospedale dopo l'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/04/2023" [prot. 2023-5599 del 08/05/2023].

Nel suddetto OdS la Dir. San. Dispone che **permane l'obbligo dell'utilizzo dei DPI delle vie respiratorie** da parte del Personale Sanitario, degli Utenti e dei Visitatori all'interno di tutte le degenze (compresa l'intera area del Pronto Soccorso), nei Poliambulatori, nel Prericovero, negli ambulatori dei servizi diagnostici, nei Day Hospital e Day Service.

Decade tale obbligo all'interno degli Uffici Amministrativi e in tutti "i connettivi e spazi ospedalieri siti al di fuori delle degenze".

4.1.2 Rischio Biologico "MORBO DI HANSEN"

Presso il Centro di Riferimento Nazionale per la Cura del Morbo di Hansen, detto anche Colonia per gli Hanseniani, sono in cura pazienti che sono stati contagiati

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 23 di 45

dal *Mycobacterium Leprae*; pertanto, è presente il potenziale rischio di ospitare degenti positivi al suddetto *M.L.* su muco nasale e su cute, essendo, tra l'altro l'unico, dei quattro Centri di Riferimento presenti in Italia con posti letto.

Il *Mycobacterium Leprae* è un batterio classificato nell'allegato XLVI del D.Lgs. 81/08, appartenete al gruppo III (alto rischio individuale e basso rischio collettivo).

I pazienti attualmente presenti nella struttura, essendo negativi sul muco nasale ed sulla cute, **non** rappresentano alcun rischio di contagio tanto che sono liberi di uscire dal Centro e poter svolgere una normale vita sociale.

Il ricovero di pazienti positivi al suddetto batterio o a qualunque altro agente potenzialmente contagioso, secondo quanto previsto dalle norme di Igiene pubblica, impone l'obbligo di mettere in atto le procedure di isolamento e dare immediata informazione a tutto il personale operante all'interno della struttura compreso quello delle imprese appaltatrici esterne.

4.2 Rischio Chimico

Sostanze chimiche, quali disinfettanti e detergenti, sono generalmente utilizzati in ogni reparto e servizio dell'ENTE; nei Laboratori Analisi, in Anatomia Patologica, nelle Endoscopie, nei Laboratori Galenici ed in quelli per la preparazione di Antiplastici possono presenti sostanze cancerogene e potenzialmente cancerogene, sostanze infiammabili e/o comburenti.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 24 di 45

Tale rischio, ancorché contenuto necessita sempre una certa attenzione da parte dell'operatore, per tanto è strettamente necessario attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute dai responsabili dell'Unità Operativa. In ogni caso, prima di utilizzare una nuova qualsiasi sostanza chimica, consultare la relativa scheda di sicurezza per conoscerne i rischi e per individuare i D.P.I. da utilizzare⁴.

4.3 *Rischio Radiazioni Ionizzanti*

Tale rischio è presente essenzialmente nei reparti di Diagnostica per Immagini, Medicina Nucleare, Angiografia ed Emodinamica. In caso di necessità apparecchi radiogeni portatili permettono di effettuare radiografie (utilizzando appositi schermi protettivi) anche in altre aree dell'Ospedale (es. Sale Operatorie).

Se gli operatori devono intervenire in locali o zone sorvegliate o controllate, occorre avvisare preventivamente il Responsabile del reparto o il Coordinatore e concordare modalità e tempi dell'intervento ricordando che:

4.3.1 Rischio di esposizione ai Raggi X

Le zone in cui esiste il rischio di esposizione ai Raggi X sono segnalate tramite il segnale di pericolo triangolare, TRIFOGLIO NERO in campo giallo con la scritta sottostante "ZONA CONTROLLATA", applicata alla porta d'accesso.

⁴ Le schede di sicurezza dei prodotti chimici classificati pericolosi sono reperibili sulla rete INTRANET aziendale al link "[Servizio Prevenzione e Protezione](#)"

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 25 di 45

È assolutamente vietato l'ingresso durante il funzionamento delle macchine radiogene.

Anche se, nel caso degli apparecchi, il pericolo di irraggiamento esiste solamente durante il funzionamento, per accedere alla zona controllata occorre sempre l'autorizzazione.

4.4 *Rischio Radiazioni Non Ionizzanti*

In diversi Reparti dell'ENTE sono presenti apparecchiature emittenti (quando in funzione) radiazioni ottiche artificiali, quali Laser, U.V.A., U.V.C., infrarossi, ecc.: gli operatori dovranno, in tal caso, intervenire concordando con il Responsabile del reparto o il Coordinatore gli accessi, i tempi e le modalità di lavoro negli ambienti interessati, nonché indossare gli eventuali specifici D.P.I. previsti per l'attività.

4.5 *Rischio Campi Elettro Magnetici*

Negli ambienti di RISONANZA MAGNETICA esiste il pericolo di essere esposti ad un forte campo magnetico quando la macchina è in funzione: tale pericolo è segnalato da un cartello in cui è presente una calamita e la scritta "FORTE CAMPO MAGNETICO". Se non si è autorizzati ed opportunamente formati, è vietato oltrepassare la porta con questo segnale.

Dovendo operare in tali ambienti è necessario utilizzare attrezzatura amagnetica e non portare con sé oggetti metallici.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 26 di 45

Il personale che dovrà operare negli ambienti di RISONANZA MAGNETICA dovrà attenersi scrupolosamente, oltre alle disposizioni del Responsabile e del Coordinatore dell'Unità, anche alla Procedura del S.G.S.S.L. **PO 07** "Interventi in area a rischio CEM"⁵.

4.6 Rischio Elettrico

Il Rischio Elettrico è ubiquitario ovunque è presente un'apparecchiatura elettrica collegata all'impianto elettrico. Tale rischio è opportunamente mitigato e reso praticamente nullo, attraverso la realizzazione di un impianto elettrico a norma e dotato di tutti i dispositivi di protezione contro l'elettrocuzione; Tale Rischio, ovviamente può aumentare se colleghiamo all'impianto elettrico dell'ENTE apparecchiature non a norma, non opportunamente manotenate, e non opportunamente collegate.

Per tale motivo è severamente vietata l'introduzione di apparecchiature elettriche non autorizzate dall'ENTE, così come ogni intervento e/o modifica su impianti e/o apparecchiature elettriche ivi presenti. Ogni eventuale difettosità riscontrata dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Tecnico attraverso il portale CARL Software (il Coordinatore del Reparto ha le credenziali di accesso).

⁵ la procedura PO 07 è consultabile e scaricabile sulla rete INTRANET aziendale al link "[Servizio Prevenzione e Protezione](#)" → "[Sistema di Gestione della Sicurezza](#)"

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 27 di 45

Va altresì ricordato il divieto di utilizzo di “ciabatte” e/o prese multiple non espressamente autorizzate dall’Ufficio Tecnico, in quanto un eventuale sovraccarico e/o una non corretta installazione, possono creare pericolosi corto circuiti con rischio di elettrocuzione e/o incendio.

4.7 Rischio Gas Medicali

Le bombole di gas medicali e/o di ossigeno devono essere sempre maneggiate con cura e poste in sicurezza delle opportune rastrelliere e/o porta bombole, assicurandosi la chiusura della catenella protettiva. Durante il trasporto dei pazienti collegati all'ossigeno, è severamente vietato riporre la bombola sul letto del paziente ma dovrà essere opportunamente agganciata nell'apposito portabombole a corredo. Qualora il suddetto dispositivo dovesse risultare mancante o danneggiato, bisognerà immediatamente comunicarlo al proprio Coordinatore.

4.8 Rischio Rumore

Dalle indagini fonometriche effettuate negli ambienti di lavoro dell’ENTE si è evidenziato che tale rischio può essere presente nelle Sale Operatorie Ortopediche, presso il Litotritore e l’Ossatron: in tali locali è obbligatorio l’utilizzo degli otoprotettori.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 28 di 45

4.9 Rischio Movimentazione Carichi (Pazienti)

Tale rischio è presente nei reparti di degenza in cui si movimentano i pazienti, in modo specifico quelli non collaboranti o semicollaboranti. A parte la presenza di letti dotati di servomeccanismi elettrici, è fatto obbligo di utilizzare i solleva-pazienti e/o i teli di scorrimenti e/o gli analoghi apprestamenti previsti in base alle necessità. Quando possibile, farsi aiutare dagli altri colleghi presenti.

4.10 Rischio Videoterminali

Tale rischio è associato agli operatori che svolgono attività prettamente ai videoterminali per oltre 20 ore settimanali. Le postazioni di lavoro sono a norma, a meno che non vengano modificati dagli operatori stessi. In caso di dubbi contattare il S.P.P..

5 D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali)

Sulla rete INTRANET dell'ENTE, al link "Servizio Prevenzione e Protezione", è possibile consultare e/o scaricare il documento relativo ai D.P.I. da utilizzare per le diverse operazioni / manovre (prelievi ematici, medicazioni, terapie, prelievi biotipici, interventi chirurgici, esami medici strumentali, ecc.) che i lavoratori possono effettuare nella loro attività sanitaria.




Fig – link "Servizio Prevenzione e Protezione" sulla rete INTRANET dell'ENTE

I **Dispositivi di Protezione Individuale** (D.P.I.) comprendono qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal **Lavoratore** allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la

salute durante il lavoro nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. (Art. 74 comma 1 Titolo III Capo II del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii)

Si ricorda che sussiste l'obbligo inderogabile di utilizzo dei D.P.I. previsti dalla propria mansione, la cui violazione può comportare sanzioni disciplinari fino al licenziamento.

I **D.P.I.** devono garantire:

- Assenza di rischi derivanti dal DPI stesso;
- Compatibilità con la mansione svolta e con gli altri DPI utilizzati;
- Confort, ergonomia, adattabilità alle esigenze di salute dell'operatore.



I mezzi di protezione individuale delle vie respiratorie servono ad evitare che sostanze pericolose (polveri, aerosol, vapori, gas, ecc.) possano penetrare nel ns. organismo attraverso il naso e la bocca.

Nelle attività che espongono gli operatori ad aerosol di agenti infettati (ad es. contatto con pazienti con tubercolosi o COVID-19 accertata o sospetta) un livello minimo accettabile di protezione è ottenuto con l'utilizzo dei facciali filtranti per particelle di **classe FFP2**.

Dispositivi di **classe FFP3 SL** potrebbero essere utilizzati dal personale che esegue broncoscopie o induzione dell'espettorato, come anche la manipolazione di sostanze tossiche e/o cancerogene, ovvero farmaci antitumorali.

Lo scopo principale delle mascherine chirurgiche è anche di impedire la diffusione nell'ambiente di particelle biologiche emesse da coloro che le indossano.

Le mascherine chirurgiche sono inoltre progettate per resistere ai *droplets* emessi dai pazienti, nonché ai fluidi, ad esempio sangue, ed altri materiali infettivi.

La congiuntiva è molto suscettibile all'ingresso di microrganismi, e le mani contaminate o gli schizzi di materiale biologico rappresentano il veicolo più frequente di introduzione di infezioni attraverso la congiuntiva.

Questi D.P.I. devono essere utilizzati assolutamente quando si eseguono manovre assistenziali in grado di generare aerosol – diffusione - schizzi di liquidi biologici (sala operatoria, pronto soccorso, etc.); essi vanno puliti tramite detersione/disinfezione prima e dopo del loro riutilizzo quando previsto.



F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 32 di 45

6 PIANO DI EMERGENZA INTERNO

Il Piano di Emergenza Interno (di seguito P.E.I.) è una Procedura Operativa⁶ (**PO 01**) del S.G.S.S.L. dell'Ente che ha lo scopo di contribuire alla salvaguardia della vita dei degenti, dei visitatori, (compreso il personale di ditte esterne) e dei dipendenti, alla conservazione dei beni e delle attrezzature ed offrire uno strumento che consenta al personale stesso di affrontare con sicurezza ed efficacia, le prime fasi della gestione di un 'emergenza a seguito di un incendio nel reparto.

Gli obiettivi che si pone il P.E.I. sono quelli di ottenere, nella giusta sequenza: la corretta diramazione dell'allarme, il salvataggio delle persone, il confinamento e l'estensione dell'incendio, la salvaguardia dei beni.

Per emergenza è da intendersi qualsiasi situazione di pericolo grave, imminente, come ad esempio, incendi, fughe di gas, allagamenti, terremoti, allarme bomba, ecc ...

Si rammenta che in ciascuna Unità Operativa è presente un poster personalizzato che riassume le principali azioni da compiere in caso di emergenza, nonché l'elenco del personale addetto alla gestione delle emergenze.

⁶ la procedura PO 01 è consultabile e scaricabile sulla rete INTRANET aziendale al link "Servizio Prevenzione e Protezione" → "Sistema di Gestione della Sicurezza"

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 33 di 45

Tutti gli ambienti dell'ENTE sono dotati di un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione.

A tal fine sono presenti dispositivi ottici ed acustici, opportunamente ubicati, in grado di segnalare il pericolo a tutti gli occupanti del fabbricato o delle parti di esso coinvolte dall'incendio.

Ai fini del necessario coordinamento delle operazioni da affrontare in situazioni di emergenza, è predisposto presso l'ENTE un apposito **Centro di Gestione delle Emergenze** (di seguito C.G.E.) posto a piano terra a sud del complesso Ospedaliero, e contattabile da qualunque telefono dell'ENTE al numero **4444** [4916 dal Dect].

All'interno del C.G.E. sono custodite le planimetrie dell'intera struttura riportanti l'ubicazione delle vie di uscita, dei mezzi e degli impianti di estinzione, gli schemi funzionali degli impianti tecnici con l'indicazione dei dispositivi di arresto, il piano di emergenza, l'elenco del personale, i numeri telefonici necessari in caso di emergenza, ecc.

Nel C.G.E. è posto l'impianto di diffusione sonora che servirà principalmente la gestione delle emergenze all'interno della struttura interfacciato con l'impianto di rivelazione incendi e consentirà l'invio di messaggi preregistrati.

Si rammenta che tutti gli operatori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti dei dispositivi antincendio installati, di non inibire il funzionamento delle porte tagliafuoco presenti in Ospedale con l'utilizzo di zeppe di legno, cartoni, bombole e/o qualunque altro oggetto che non sia il blocco porta elettromagnetico in dotazione (ove presente).



6.1 ALLARME

Chiunque rilevi una situazione di potenziale emergenza deve intervenire nei casi di emergenza limitata, nel limite delle proprie possibilità e senza pregiudicare la propria incolumità, per eliminare o ridurre le condizioni di pericolosità che hanno determinato l'emergenza stessa, prestando soccorso agli eventuali infortunati se ciò può ridurre la gravità dell'infortunio. In caso di insuccesso non deve insistere nell'azione ma porsi in condizioni di sicurezza e dare immediatamente l'allarme al C.G.E. componendo il numero telefonico **4444** [4916 dal Dect] e, dopo il "pronto", segnalare l'emergenza all'operatore del C.G.E. indicando il proprio nominativo, la Unità Operativa di appartenenza, la zona ed il tipo di emergenza rilevata in modo chiaro e particolareggiato.

Il personale che rileva l'emergenza (se già non intervenuto l'impianto di rilevazione e allarme), inoltre, deve:

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 35 di 45

- Avvisare o far avvisare il Responsabile dell'Unità Operativa interessata (Reparto, Servizio, Ufficio Amministrativo, Locali tecnologici, Locali accessori, ecc.);
- Recarsi all'ingresso dell'Unità Operativa per indicare ai Vigili del Fuoco ed agli Addetti alle Emergenze in arrivo il luogo esatto dell'emergenza;
- Restare a disposizione del personale che gestisce l'emergenza per fornire eventuali informazioni dettagliate sul tipo di emergenza in atto.

Il personale **non** interessato direttamente alle operazioni di emergenza dovrà assumere comportamenti tali da non esporsi inutilmente al rischio e/o essere di intralcio allo svolgersi delle operazioni di emergenza in corso, ovvero dovrà:

- non abbandonare il posto in cui si trova fino a quando non riceve un ordine di evacuazione;
- in caso di ordine di evacuazione, mantenere la calma ed allontanarsi seguendo i percorsi indicati fino al luogo di raduno assegnato;
- al segnale di cessato allarme, ritornare ordinatamente alla propria attività.

Il Responsabile della U.O.C./U.O.S./Servizio interessata dall'emergenza, una volta diramato l'allarme, deve:

- far raccogliere immediatamente le cartelle cliniche dei pazienti ricoverati nel proprio reparto che terrà con sé in caso di evacuazione dell'Unità Operativa.
- inviare immediatamente all'ingresso dell'area di pertinenza una persona che faccia da guida al personale di soccorso (Addetti all'Emergenza, Vigili

del Fuoco, ...) per facilitare la rapida individuazione del luogo dell'incidente.

- in collaborazione con il Servizio Guardie Giurate verificare che il personale non interessato dall'emergenza, inclusi prestatori d'opera esterni ed ospiti (degenti, loro famigliari, ecc.), si siano allontanati in luogo sicuro, seguendo i percorsi indicati fino al luogo di raduno assegnato.
- provvedere a far eseguire dal proprio personale le operazioni e le manovre opportune per soccorrere eventuali infortunati e per salvaguardare le apparecchiature dell'Unità Operativa.
- informare, al suo arrivo, il Funzionario Operativo del Piano di Emergenza (di seguito F.O.P.E.) circa la natura dei prodotti presenti, nonché su eventuali pericoli di scoppi, incendi secondari, fughe di gas infiammabili, fornendo le necessarie indicazioni affinché l'intervento si svolga nei migliori dei modi, e collaborare con gli stessi nello svolgimento delle azioni previste per l'emergenza.
- in caso di infortunio accertarsi che sia stato provveduto a tutto per garantire l'incolumità del personale rimasto nell'area e che gli infortunati siano stati convenientemente assistiti.
- in caso di infortunio mortale o particolarmente grave provvedere affinché nulla venga rimosso fino all'arrivo sul posto delle Guardie Giurate e/o del personale del Pronto Soccorso, a meno che la rimozione non si renda necessaria per prestare soccorso immediato all'infortunato grave.
- all'eventuale arrivo dei VV.F. mettersi a loro disposizione.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 37 di 45

- Terminato lo stato di emergenza concordare con il F.O.P.E. l'opportunità di far comunicare il "Cessato allarme".

Gli Addetti alle Emergenze⁷ dell'ENTE alla segnalazione dell'emergenza (limitato, locale, generale), dopo aver messo in sicurezza il proprio posto di lavoro, si portano immediatamente al luogo di raduno, indicato fonicamente dal C.G.E., alle dirette dipendenze del F.O.P.E..

In caso di incendio, ove possibile, intervengono impiegando gli estintori e/o gli idranti installati nelle vicinanze.

Al segnale di cessato allarme, provvedono direttamente, o si fanno parte diligente, affinché i mezzi usati durante l'intervento vengano sollecitamente ripristinati.

Il personale della U.O.C. Pronto Soccorso ricevuta la chiamata dell'emergenza dal C.G.E., qualora l'evento incidentale sia al di fuori dei reparti sanitari, invia il personale sanitario disponibile sul luogo dell'emergenza nel più breve tempo possibile.

Raggiunto il luogo dell'emergenza, se non vi sono infortunati rimane in zona di sicurezza a disposizione F.O.P.E., altrimenti, li soccorre e se possibile e/o necessario li trasporta al Pronto Soccorso dell'ENTE.

⁷ personale dell'ENTE (Medici, Caposala, Infermieri, Tecnici, Ausiliari, Amministrativi, ecc.) che ha frequentato il corso di 16 ore di addetto alle emergenze ed alla prevenzione incendi organizzato con il Corpo Nazionale dei VV.F. ed ha conseguito l'attestato di idoneità tecnica.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 38 di 45

Per ogni piano del plesso ospedaliero dell'ENTE ci sono diversi carrelli d'emergenza, segnalati con opportuna cartellonistica, a disposizione del personale sanitario per i soccorsi in emergenza.

Oltre la cartellonistica presente nei diversi reparti dell'ENTE, l'intero P.E.I. (PO 001) è sempre disponibile per essere consultato e/o scaricato presso la rete INTRANET dell'ENTE (al link *"Servizio Prevenzione e Protezione"* → *"Sistema di Gestione della Sicurezza"*).

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 39 di 45

7 Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (S.G.S.S.L.)

L'ENTE ha adottato un S.G.S.S.L. secondo la norma UNI ISO 45001:2018 per il quale è certificato da un Organismo Accreditato.

Adottando un S.G.S.S.L. l'ENTE si propone di:

- contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro;
- ridurre progressivamente i costi complessivi compresi quelli derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere esposti i dipendenti o i terzi (pazienti, fornitori, visitatori, ecc.);
- aumentare la propria efficienza e le proprie prestazioni;
- migliorare la propria immagine interna ed esterna;
- ottemperare agli obblighi previsti, in tema di sicurezza e salute sul lavoro, dalla legislazione corrente.

I capisaldi del S.G.S.S.L sono:

- LA POLITICA PER LA SICUREZZA DELL'ENTE
- IL MANUALE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- LE PROCEDURE GESTIONALI (di seguito P.G.)
- LE PROCEDURE OPERATIVE (di seguito P.O.)
- LE ISTRUZIONI OPERATIVE (di seguito I.O.)
- L'ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 40 di 45

L'applicazione delle procedure e istruzioni del S.G.S.S.L. è un obbligo che fa capo a tutto il personale dell'ENTE senza alcuna eccezione, a partire dai vertici aziendali.

La base fondamentale di un S.G.S.S.L. è, infatti, l'impegno dell'Amministrazione stessa mediante l'enunciazione della propria Politica della Sicurezza.



Ente Ecclesiastico
Ospedale Generale Regionale
MIULLI

ENTE ECCLESIASTICO OSPEDALE MIULLI
PROTOCOLLO GENERALE
N. 0006026 del 24/05/2022
Class. 3.03 Fasc. 2022/1



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO
CQY
CERTIQUALITY

UNI ISO 45001:2018

POLITICA PER LA SICUREZZA

L'Ente Ospedaliero "F. MIULLI" considera l'assistenza ospedaliera dei Pazienti suo obiettivo primario ed irrinunciabile: tale obiettivo è perseguito attraverso la corretta applicazione dei protocolli sanitari, la salute e la sicurezza dei propri lavoratori ed il rispetto dell'Ambiente.

A tale riguardo, l'Ente si impegna a promuovere continui miglioramenti della sicurezza mediante l'attuazione di un efficace Sistema di Gestione che consenta l'operatività delle proprie strutture in piena Sicurezza, nel rispetto dell'Ambiente e, soprattutto, della tutela della vita umana.

L'Ente Ospedaliero "F. MIULLI" ritiene di fondamentale importanza lo sviluppo armonico del Sistema di Gestione della sicurezza e, a tale scopo, intende mantenere una struttura organizzativa che consenta di:

- Garantire l'impegno a fornire appropriate condizioni di lavoro sicure e salubri per la prevenzione di lesioni e malattie correlate al lavoro;
- Garantire l'impegno a soddisfare i requisiti legali;
- Stabilire gli obiettivi da perseguire in materia di Sicurezza;
- Definire le strategie ed i programmi di attuazione degli obiettivi;
- Assicurare nel tempo lo sviluppo dei programmi definiti;
- Attuare periodicamente specifici aggiornamenti delle analisi dei rischi effettuate per l'individuazione e la valutazione di eventuali nuovi rischi derivanti da modifiche impiantistiche, legislative, organizzative o in virtù delle segnalazioni derivanti dal controllo degli interventi di manutenzione degli elementi critici o anche dall'esperienza operativa acquisita nel tempo, al fine della loro eliminazione ed ove non possibile, alla loro riduzione nello spirito del miglioramento continuo del sistema di gestione;
- Incrementare l'attività di promozione della sicurezza, tramite incontri e sopralluoghi periodici, non solo con i responsabili dei singoli reparti, ma con tutti gli addetti;
- Attuare le procedure di verifica e di monitoraggio dello stato di attuazione dei programmi.

L'Ente, in particolare, per quanto attiene agli ambiti specificamente contemplati dal presente documento, intende attuare la seguente linea politica:

- Attuare i programmi di Informazione, Formazione ed Addestramento necessari per migliorare le conoscenze specifiche e la professionalità dei dipendenti;
- Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuali;
- Progettare, costruire, acquistare, dare in uso e mantenere macchinari, attrezzature, impianti, locali di lavoro che siano in accordo ai criteri ed alle tecnologie più avanzate in materia di sicurezza e protezione della salute;
- Utilizzare metodi e procedure di lavoro sicure e che tengano conto del peso e dell'importanza del fattore umano;
- Favorire il coinvolgimento dei dipendenti, direttamente o attraverso i loro rappresentanti, nei processi di programmazione e gestione della sicurezza;
- Cooperare con le imprese esterne presenti nell'Ospedale, coordinando le relative attività, in modo che non si creino interferenze reciproche, promuovendo il rispetto delle norme di sicurezza e protezione della salute;
- Sviluppare modalità di verifica e controllo per assicurare la piena implementazione delle disposizioni normative e regolamentari applicabili.

La responsabilità nella gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro riguarda l'intera organizzazione aziendale, dal Datore di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze

Acquaviva delle Fonti, 22 marzo 2022

Il Datore di Lavoro
Mons. Domenico LADDAGA



F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 42 di 45

Ad oggi le procedure emesse sono le seguenti:

PG 000	Leadership, impegno e Politica per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro
PG 001	Riesame della politica
PG 002	Riesame del S.G.S.
PG 003	Verifica delle prestazioni
PG 004	Gestione delle modifiche
PG 005	Audit Interni
PG 006	Norme generali per gli infortuni
PG 007	Identificazione dei rischi
PG 008	Gestione della documentazione
PG 009	Formazione ed informazione
PG 010	Gestione delle comunicazioni
PG 011	Incidenti e quasi incidenti
PG 012	Valutazione dei fornitori in ottica ambiente-sicurezza
PG 013	Analisi delle prescrizioni legali
PG 014	Individuazione e comprensione del contesto dell'organizzazione
PG 015	Preparazione delle emergenze e risposte

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 43 di 45

PG 016	Gestione NC, AC, AP
PG 017	Comunicazione, consultazione e partecipazione
PG 018	Gestione degli Appalti
PG 019	Competenza e consapevolezza
PO 01	Piano di emergenza interna
PO 02	Gestione delle emergenze derivanti da agenti chimici
PO 03	Riunioni periodiche di sicurezza
PO 04	Ispezioni e controlli nei reparti sanitari e amministrativi
PO 05	Lavori in appalto
PO 06	Rischio biologico: uso DPI
PO 07	Interventi in area a rischio CEM
PO 08	Rispondenza ai requisiti di legge
PO 09	Cambi di mansione
PO 10	Controlli periodici di funzionalità
PO 11	Permessi di Lavoro

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 44 di 45

Tra tutte queste P.G. e P.O. ci sono alcune che hanno un maggior impatto e interesse per tutto il personale dell'ENTE, per le quali è richiesta una maggiore attenzione e conoscenza da parte dello stesso, ovvero:

- **PG 006** **Norme Generali per gli Infortuni**
- **PG 011** **Incidenti e Quasi Incidenti**
- **PO 01** **Piano di Emergenza Interno**
- **PO 02** **Gestione delle emergenze derivanti da agenti chimici**
- **PO 06** **Rischio Biologico: uso dei D.P.I.**

Tali procedure ed eventuali altre future potranno essere visionate e scaricate dalla rete INTRANET dell'ENTE al link [“Servizio Prevenzione e Protezione”](#) → [“Sistema di Gestione della Sicurezza”](#).

Infine, si raccomanda di contattare il S.P.P. per ogni eventuale chiarimento ed informazione in merito.

F. MIULLI	BROCHURE INFORMATIVA SUI RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	Rev.: 03 del 08.07.2024
		Pagina 45 di 45

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii., Titolo I, articolo 36 e successivi, è stato predisposto il presente manuale, quale informazione di base per i lavoratori, che in data _____ viene consegnato al

Sig. _____

.....

(firma per ricevuta)